



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Via Carmine, 18

Tel. 0783/78396

CAPITOLATO per lo svolgimento del servizio di assistenza, cura e degenza di animali (cani e gatti) sofferenti e non reclamati/privi di proprietario.

Art. 1 - Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto il rapporto tra il Comune di Oristano e la ditta aggiudicatrice della RDO indetta sul Mercato Elettronico della Regione Sardegna (piattaforma SardegnaCAT) relativa al servizio di assistenza, cura e degenza di animali vittime di sinistri stradali, ovvero di altri animali sofferenti non reclamati/privi di proprietario.

Gli interventi sono finalizzati alla:

1. tutela della salute animale e umana, del decoro ambientale e controllo del rischio zoonostico/sanitario derivante dalla presenza di animali feriti/sofferenti rinvenuti sul territorio comunale;
2. adeguamento dell'apparato amministrativo in ordine a normative di carattere nazionale e regionale (art. 727 C.P., art. 189 C.d.S. e Delibera G.R. n. 17/39 del 27.04.2010);
3. protezione del comune sentimento di umanità verso gli animali, connaturato alle esigenze minime dell'educazione civile;

Art. 2 – Modalità e caratteristiche del servizio

L'incarico è relativo all'assistenza, cura e degenza di animali sofferenti individuati in aree pubbliche comunali ovvero già ricoverati presso il canile convenzionato/struttura veterinaria convenzionata con la ATS – Sardegna a seguito di intervento di organi di Polizia, personale del Servizio Veterinario ATS Sardegna, associazioni di volontariato e privati cittadini, previa valutazione (anche informale) delle singole fattispecie da parte dell'organo di Vigilanza comunale le quali dovranno riguardare esclusivamente animali randagi: per nessun motivo e a nessun titolo gli animali di proprietà saranno inclusi nelle attività di soccorso.

Il Contraente deve essere laureato in Medicina veterinaria ed essere abilitato all'esercizio dell'attività di Medico Veterinario.

La struttura medico/veterinaria dovrà soddisfare i seguenti requisiti/prestazioni:

1. sede operativa nel territorio di Oristano;
2. garantire il servizio H 24, 365 giorni l'anno;
3. garantire la possibilità di ricovero degli animali soccorsi per periodi di tempo superiori alle 24 ore;
4. relativamente alla fornitura del Servizio, assicurare che i locali siano regolarmente autorizzati e dotati dei requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi minimi di cui al punto 2 dell'allegato 1, Accordo Conferenza Stato Regioni del 26 novembre 2003, repertorio atti n. 1868 del 26.11.2003;
5. offrire le prestazioni sotto elencate, oggetto di ribasso, da indicare nel modello di offerta economica;

- **Visita clinica ambulatoriale**
- **Visita clinica urgente**
- **Visita clinica urgente notturna**
- **Esame radiografico**
- **Esame ecografico**
- **Sutura cutanea semplice**
- **Sutura cutanea complessa**
- **Sedazione**
- **Anestesia generale (gassosa con intubazione)**
- **Eutanasia**
- **Certificazione**
- **Test Leishmania**
- **Terapia d'urgenza**
- **Lavanda gastrica**
- **Degenza giornaliera cane piccola taglia**
- **Degenza giornaliera cane grande taglia**
- **Degenza giornaliera gatto**

Art. 3 – Obblighi della struttura veterinaria

La struttura veterinaria si obbliga a porre in essere le cure del caso, precisato quanto segue:

1. informare perentoriamente l'organo di Vigilanza dell'Ente convenzionante, nel caso di tentato recapito o di richiesta di soccorso non gestita dallo stesso, al fine di filtrare adeguatamente ogni singola fattispecie, in sintonia con le risorse economiche stanziare ed al momento disponibili, evitando inflazioni e speculazioni estranee al programma di soccorso;
2. redigere, al momento del recapito degli animali, relativa scheda identificativa esplicitante cronologia, istituzione e/o privato recapitante, diagnosi e terapie d'intervento, fine degenza e destinazione dell'animale. Tale scheda potrà essere visionata e/o richiesta in copia in qualsiasi momento e senza preavviso da personale dell'organo di Vigilanza locale e/o da altre istituzioni per legge titolate;
3. sottoporre gli animali ad un primo intervento di stabilizzazione propedeutica all'eventuale affidamento e/o ricovero in struttura convenzionata;
4. informare l'Ente convenzionante, attraverso l'organo di Vigilanza, sulla necessità di eventuali terapie, anche chirurgiche, per i soggetti soccorsi ovvero sulla necessità di trattamenti di eutanasia nei confronti degli animali irrimediabilmente compromessi;
5. rendicontare annualmente le spese sostenute da liquidarsi ad opera del Comune di Oristano, precisando il numero degli animali eventualmente affidati, ricoverati in strutture convenzionate e/o ancora degenti presso la struttura veterinaria;
6. monitorare e comunicare ufficialmente all'Ente convenzionante l'approssimarsi dell'esaurimento del budget finanziario disponibile in convenzione, sì da limitare ed eventualmente sospendere gli interventi fino al ripristino del fondo.

Art. 4 – Obblighi del Comune

Il Comune di Oristano si impegna a tutto quanto di seguito precisato:

1. a provvedere al recapito presso la struttura veterinaria degli animali, nelle modalità più opportune, sia mediante personale ATS Sardegna sia attraverso volontari e/o privati cittadini, previamente, anche informalmente, autorizzati;

2. al pagamento delle prestazioni direttamente all'aggiudicatrice della RDO, dietro presentazione, con cadenza annuale, della relativa fattura;
3. a stabilire all'inizio dell'anno finanziario apposito stanziamento nel bilancio di previsione, per il rimborso delle spese alla struttura incaricata. La somma prevista all'inizio di ogni esercizio verrà comunicata al soggetto incaricato, in modo da costituire il limite di spesa per l'esecuzione delle prestazioni. Qualsiasi variazione dello stanziamento verrà perentoriamente comunicata allo stesso interessato, per l'aggiornamento della situazione;
4. a vigilare sullo svolgimento delle attività suddette, verificando che gli operatori rispettino i diritti e la dignità degli animali e che le modalità di intervento vengano effettuate correttamente e nel rispetto delle normative specifiche in materia.

Art. 5 – Corrispettivo

Per tutto quanto previsto nel presente capitolato, il Comune corrisponderà direttamente alla struttura veterinaria aggiudicatrice, le somme indicate nell'offerta economica pervenuta.

Art. 6 – Prescrizioni

Qualunque intervento non finalizzato alla stabilizzazione ovvero terapie d'urgenza tali da mettere a repentaglio la vita dell'animale, ovvero eventuali terapie eutanasiche da applicarsi nei confronti di soggetti irrecuperabili e/o particolarmente compromessi dal punto di vista generale dovrà essere preventivamente riferito al Comune di Oristano.

Art. 7 – Liquidazione delle prestazioni

Il pagamento delle prestazioni, preventivamente rendicontate e dettagliate ai sensi del precedente art. 3, sarà corrisposto a fronte di regolare fattura elettronica. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, in essere presso banche o la S.p. A. Poste Italiane, nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge 136/2010).

Art. 8 – Durata della convenzione

Il presente disciplinare avrà durata di anni 3 a decorrere dalla data di affidamento del servizio. Le prestazioni sanitarie verranno sospese contestualmente all'esaurimento dei fondi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, fino all'eventuale rimpinguamento delle somme ritenute necessarie per il servizio, pubblicizzandone opportunamente l'interruzione.

Art. 9 – Foro competente

Le parti concordano che per eventuali controversie inerenti lo svolgimento del servizio in oggetto, il foro competente è quello di Oristano.

Art. 10 – Obblighi assicurativi e responsabilità

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e contro gli infortuni dei professionisti prestatori d'opera presso la struttura veterinaria saranno totalmente a carico della stessa ovvero dei medesimi secondo accordi di partecipazione tra le due parti private, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

L'amministratore/rappresentante legale della Ditta aggiudicatrice è direttamente responsabile verso il Comune e verso i terzi di tutto quanto è oggetto e/o costituisce parte del presente capitolato, con l'organizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale impiegato e con la gestione a proprio rischio.

Art. 11 – Osservanza delle norme

Il presente capitolato è sottoposto alla rigorosa osservanza delle seguenti norme vigenti in materia e di riferimento all'attività:

- Legge quadro n. 281 del 14/08/1991, in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo e regolamento d'attuazione contenuto nel D.P.R. n. 1 del 04.03.1999;
- Legge Regione Sardegna n. 21 del 18/05/1994 e s.m.i.;
- Delibera Giunta Regionale Sardegna n. 37/19 del 27/04/2010;
- tutte le altre disposizioni che in materia potranno essere emanate.

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alla normativa prevista dal codice civile per il contratto d'opera professionale.

Data _____

FIRMA DIGITALE per accettazione